



CITTA' DI MONCALIERI

Servizio Appalti e Centrale Acquisti

SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PARTE a) GENERALE

1. CONTRATTO

Con il soggetto aggiudicatario della gara, nel seguito indicato anche contraente, sarà stipulato in forma pubblica amministrativa ed in formato elettronico un contratto avente ad oggetto il servizio di brokeraggio assicurativo per la Città di Moncalieri.

Nessuna variazione o addizione al contratto potrà essere introdotta dal contraente, se non sarà stata preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante e disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto in caso di servizi e forniture o dal direttore dei lavori in caso di opere.

2. CORRISPETTIVO

Per le specifiche dell'articolo in oggetto si rinvia all'articolo 22 del presente capitolato, parte speciale.

3. ONERI PER LA SICUREZZA

Gli oneri per la sicurezza, come si evince dall'allegato DUVRI, sono determinati in €ZERO.

4. DURATA

L'appalto avrà durata triennale, decorrente dalla data di stipula del contratto. E' facoltà della Stazione Appaltante, nelle more dell'espletamento della nuova procedura di gara, stabilire una proroga tecnica per un

periodo non superiore a mesi sei, alle medesime condizioni previste dal capitolato speciale tecnico e prestazionale della presente procedura.

Ove previsto dal capitolato speciale d'appalto, parte b), il responsabile del procedimento ovvero, nei casi in cui il D.P.R. n. 207/2011 ne preveda tassativamente la nomina, il direttore dell'esecuzione del contratto redigerà, in contraddittorio con il contraente ed in doppio esemplare, apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto, contenente gli elementi indicati all'art. 304 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

5. MODALITA' D'ESECUZIONE

L'appalto dovrà essere eseguito secondo le prescrizioni contenute nel presente capitolato speciale d'appalto.

6. REFERENTI DELL'APPALTO

Il contraente nominerà un Responsabile del contratto con funzioni di interfaccia generale verso il Settore interessato alla stipula del presente contratto, che ha individuato quale responsabile del procedimento il dott. Raffaello BARBIERI e quale direttore dell'esecuzione del contratto la dott.ssa Monica RITACCA.

7. GARANZIE D'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

A copertura di tutte le obbligazioni derivanti dall'esecuzione del contratto il contraente sarà tenuto a costituire una garanzia fideiussoria, nella misura forfittaria di euro 1.500,00, secondo quanto previsto dall'art. 113 del D.Lgs. 163/2006.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovranno prevedere espressamente le seguenti condizioni:

- 1) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 - 2) la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
 - 3) l'operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'Ente appaltante;
- La garanzia fideiussoria garantirà per il mancato od inesatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte dal contraente, anche per quelli a fronte delle quali è prevista l'applicazione di penali.

Fermo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, la contraente dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione.

La mancata costituzione della garanzia di cui all'art. 113 del DLgs 163/2006 determinerà la decadenza dell'affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria da parte dell'Amministrazione Comunale, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia fideiussoria sarà progressivamente svincolata secondo il disposto del comma 3 dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo, pari al 25% del predetto iniziale importo garantito, sarà svincolato secondo la normativa vigente (si rimanda agli artt. 123, 129-136, 143, comma 2, 235, 268, 324 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207).

Il garante resterà obbligato fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

8. PENALI

In conformità all'art. 298 del D.lgs. n. 207/2010 sarà applicata una penale in misura pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

L'applicazione delle penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, alla quale il contraente avrà facoltà di presentare controdeduzioni, supportate dalla documentazione ritenuta necessaria, entro e non oltre 10 giorni dalla notifica della contestazione. La penalità non verrà addebitata se il contraente dimostrerà che il disservizio è dipeso da causa a sé non imputabile.

Qualora le penalità erogate superino il 10% (dieci per cento) dell'importo totale IVA esclusa del contratto, il responsabile del procedimento promuoverà l'avvio delle procedure previste dall'art. 136 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i.

9. CONDIZIONI E TERMINI DI PAGAMENTO

Il pagamento dei premi delle polizze assicurative dell'Ente, fatta salva l'attestazione della regolarità della prestazione in termini di quantità e qualità rispetto alle prescrizioni oggetto del contratto e la verifica della correttezza contributiva (DURC) da parte del Comune, avverrà a favore delle Compagnie assicuratrici del rischio per il tramite del broker entro i termini fissati in polizza.

Il broker contestualmente ai versamenti dei premi si impegna a rilasciare all'Ente le polizze e/o appendici e/o ricevute emesse dalle compagnie assicurative, debitamente quietanzate.

In ottemperanza all'art. 3 della Legge 136/2010, il contraente deve istituire ed utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane spa, dedicati anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche. Pertanto, tutti i movimenti finanziari dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. A tale fine, il contraente si impegna a presentare all'Amministrazione appaltante, gli estremi di identificazione del conto/dei conti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tali conti. Ai fini della tracciabilità dei Flussi Finanziari, il bonifico bancario o postale, deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore e dal subappaltatore, il codice identificativo di gara (CIG) reso noto dalla stazione appaltante.

In caso di inadempienze normative, retributive, assicurative accertate a carico del contraente, l'Amministrazione comunale si riserva di sospendere in tutto o in parte i pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento. In caso di mancata regolarizzazione l'Amministrazione comunale potrà, nei casi più gravi, risolvere il contratto.

10. COLLAUDO/VERIFICA DI CONFORMITÀ

Il capitolato, in ottemperanza alle vigenti disposizioni legislative, definisce le attività di verifica volte a certificare che le prestazioni contrattuali siano o siano state eseguite a regola d'arte, tenuto conto dei profili tecnici e funzionali, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni dello stesso, nonché nel rispetto di eventuali leggi di settore.

11. OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEL CONTRAENTE

Il contraente dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e negli accordi sindacali integrativi vigenti, nonché rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci. Il contraente dovrà rispettare inoltre, se tenuto, le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

E' fatto carico allo stesso di dare piena attuazione nei riguardi del personale comunque da esso dipendente, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie ed a ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso.

Il contraente sarà considerato responsabile dei danni che, per fatto suo, dei suoi dipendenti (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l'aggiudicatario si avvalga), dei suoi mezzi o per mancate previdenze venissero arrecati agli utenti, alle persone ed alle cose, sia del Comune che di terzi, durante il periodo contrattuale, tenendo al riguardo sollevata l'Amministrazione Comunale, che sarà inserita nel novero dei terzi, da ogni responsabilità ed onere.

Il contraente garantisce in ogni tempo il Comune di Moncalieri da ogni e qualsiasi pretesa di terzi derivante da inosservanza, anche parziale, delle norme contrattuali e da inadempienze nell'ambito delle attività e rapporti comunque posti in essere dall'aggiudicatario medesimo per lo svolgimento dei servizi oggetto dell'appalto.

12. CESSIONE DI CONTRATTO E DI CREDITO – SUBAPPALTO

E' vietata la cessione del contratto, salvo quanto previsto dall'art. 116 del D.Lgs. 163/2006, in relazione alle vicende soggettive dell'esecutore. La cessione dei crediti è regolata dall'art. 117 del D.Lgs. 163/2006.

I servizi oggetto del presente contratto potranno essere subappaltati, nel limite del 30% dell'importo contrattuale complessivo, nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'art. 118 del D.Lgs. 163/2006, comma 2.

13. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – RISARCIMENTO DEL DANNO

In caso di gravi e reiterate inadempienze, che pongano a rischio la realizzazione di quanto oggetto di affidamento, l'Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione del contratto, fatti salvi l'incameramento della cauzione definitiva ed il risarcimento del danno.

Il contratto si intende risolto, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, in caso di fallimento, liquidazione, concordato preventivo o situazioni di accertata insolvenza dell'impresa. Il contratto è altresì risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane Spa, ai sensi dell'art. 3, comma 8 L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto, con effetto immediato, a seguito della dichiarazione dell'Amministrazione, in forma di PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

In caso di risoluzione del contratto, l'Amministrazione, oltre a procedere all'immediata escussione della cauzione definitiva prestata, si riserva di chiedere il risarcimento dei danni subiti (sia i danni materiali diretti

sia i danni eventualmente derivanti dalla mancata attivazione del servizio/della fornitura/del lavoro nei termini contrattuali).

14. FONTI DEL CONTRATTO

L'appalto dovrà essere eseguito con l'osservanza di quanto previsto dal presente capitolato parte a) generale, dalle specifiche contenute nel capitolato parte b) speciale, dalle disposizioni del codice civile, dal D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dal D.P.R. n. 207/2010.

15. BREVETTI E DIRITTI D'AUTORE

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso il contraente utilizzi dispositivi e/o soluzioni tecniche, di cui altri detengano la privativa.

Il contraente assumerà l'obbligo di tenere indenne l'Amministrazione da tutte le rivendicazioni, le perdite ed i danni pretesi da chiunque, nonché da tutti i costi, le spese o le responsabilità ad essi relativi.

Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all'altra di qualsiasi azione di rivendicazione o controversia di terzi, della quale sia venuta a conoscenza.

16. SPESE, IMPOSTE E TASSE

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti la stipulazione del contratto e la sua registrazione (bollo, diritti fissi di segreteria, ecc.) saranno a carico dell'aggiudicatario. All'aggiudicatario verrà altresì richiesto il rimborso delle spese sostenute per la pubblicazione del bando e degli avvisi di gara, ai sensi dell'art. 34, comma 35, del Decreto Legge n. 179/2012, convertito in Legge n. 221/2012.

18. TRATTAMENTO DATI

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 i dati forniti dall'impresa contraente sono trattati dal Comune di Moncalieri esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per la stipula del contratto.

In relazione al trattamento dei dati conferiti l'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7, 8 e 9 del predetto D.Lgs. 196/2003.

19. FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia è esclusivamente competente il Foro di Torino. È escluso il ricorso all'arbitrato previsto dagli artt. 806 e seguenti. C.P.C.

PARTE b) SPECIALE**20. OGGETTO DELL'APPALTO**

Il presente appalto ha per oggetto lo svolgimento del servizio di brokeraggio assicurativo a favore della Città di Moncalieri con particolare riferimento all'attività di assistenza, anche in fase di negoziazione, stipulazione ed esecuzione dei contratti di assicurazione, consulenza, collaborazione, gestione amministrativa delle polizze.

I contratti assicurativi attualmente in corso presso la Città di Moncalieri sono i seguenti:

<u>rischio</u>	<u>scadenza</u>	<u>costo lordo annuo</u>
Polizza R.C.T./O.	scadenza 31.12.2014	€127.140,00
Polizza Incendio	scadenza 31.12.2014	€38.720,12
Polizza Furto	scadenza 31.12.2014	€4.875,00
Polizza Infortuni	scadenza 31.12.2014	€5.529,00
Polizza R.C.Auto e rischi diversi	scadenza 31.12.2013	€28.944,93
Polizza Kasko	scadenza 31.12.2014	€1.500,00
Polizza R.C. Patrimoniale	scadenza 31.12.2014	€7.700,00

21. PRESTAZIONI DEL BROKER

Il broker si impegna a fornire con i propri mezzi e la propria organizzazione attività di supporto in materia assicurativa ed in particolare le seguenti prestazioni e servizi, indicati in via semplificativa e non esaustiva:

A) Definizione del programma assicurativo

- 1) analisi e studio diretti all'individuazione dei rischi, verifica dell'adeguatezza delle coperture attualmente in essere presso l'Ente ed eventuale redazione di proposte di modifica (es: monitoraggio dei costi delle coperture, analisi del rapporto Sinistro/Premio, valutazione costi/benefici, esame delle risorse impiegate nella gestione in relazione alla qualità dei servizi offerti, ecc.);
- 2) elaborazioni di statistiche sinistri ed evidenziazione di eventuali problematiche rilevate, anche con riguardo ai sinistri in Sir.;
- 3) redazione di una relazione dettagliata, con cadenza semestrale e/o comunque in tempo utile per il rinnovo delle assicurazioni in scadenza sulle coperture assicurative esistenti, con evidenziazione di eventuali rischi non assicurati, innovazioni legislative, evoluzioni giurisprudenziali, situazione del mercato assicurativo, nuove clausole contrattuali e andamento dei sinistri, correlata da valutazione ed eventuali proposte.

- 4) assistenza, su specifica richiesta del committente, nella gestione dei sinistri attivi e passivi (apertura/chiusura, gestione, perizia, valutazione dei risarcimenti ed indennizzi) e nella gestione tecnica e amministrativa dei contratti assicurativi dell'Ente con controllo sull'emissione delle polizze, appendici, scadenza dei ratei ed ogni altra connessa attività amministrativo-contabile;
- 5) aggiornamento, in corso di esercizio, dei contratti in relazione alle esigenze dell'Ente e alle evoluzioni legislative e regolamentari, o eventualmente, in relazione all'analisi del mercato assicurativo ed alle novità proposte dalle Compagnie assicuratrici;

B) Supporto al collocamento sul mercato

- 6) analisi delle condizioni di mercato e ricerca delle migliori condizioni di polizza in termini di copertura del rischio e di costi, senza legami con determinate imprese;
- 7) elaborazione, previa intesa con gli uffici dell'Ente, degli atti di gara inerenti i servizi assicurativi entro 30 giorni dalla richiesta da parte degli Enti appaltanti o entro il diverso termine concordato in caso di procedura d'urgenza.

22. CORRISPETTIVO

Il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo di cui al presente disciplinare non comporta per l'Ente alcun onere né presente né futuro per compensi, rimborsi o quant'altro, in quanto lo stesso verrà remunerato, secondo la consuetudine di mercato, da parte delle Compagnie di Assicurazione con le quali, conseguentemente a selezioni di procedura, saranno stipulate le polizze assicurative.

Nessun compenso potrà altresì essere richiesto nel caso in cui l'Ente non ritenga di procedere alla stipula dei contratti di assicurazione o non si produca il buon esito delle gare relative.

Il broker, nel caso in cui venga anticipatamente sciolto il contratto, secondo le modalità contenute nel presente capitolato speciale, deve rinunciare ad ogni pretesa sui premi relativi alle annualità successive a quella in cui interviene lo scioglimento medesimo.

Per ogni polizza il corrispettivo dovuto dalla Compagnia Assicurativa al Broker si quantifica sulla base dell'offerta economica presentata in sede di gara che si esprime nella percentuale da applicarsi al premio annuo della corrispondente polizza.

La stessa percentuale sarà riconosciuta nel caso di nuove polizze e troverà applicazione sul premio relativo all'anno di copertura assicurativa.

23. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO ED OBBLIGHI DEL BROKER

Il Broker, nei termini del presente contratto, fornisce tutte le prestazioni di cui all'articolo 21 con impiego e risorse proprie. Sarà l'unico responsabile dell'esaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere una buona riuscita del servizio e sarà suo onere ricercare la documentazione necessaria al proprio lavoro, fatto salvo l'impegno del Comune di mettere a disposizione copia delle polizze in corso e i dati disponibili.

Nell'espletamento dell'incarico, il Broker non assumerà alcun compito di direzione o coordinamento nei confronti degli uffici del Comune di MONCALIERI né potrà impegnare l'Ente medesimo se non preventivamente autorizzato. I contratti assicurativi dovranno essere sottoscritti esclusivamente dai dirigenti all'uopo autorizzati. Il Broker deve garantire il rispetto degli scopi perseguiti dall'Ente, assicurando la tutela

degli interessi perseguiti dallo stesso. Nell'espletamento dell'incarico il Broker dovrà seguire quanto dallo stesso proposto con il progetto di massima, presentato in sede di gara, fatte salve le diverse indicazioni da parte dei competenti uffici comunali.

L'incarico sarà svolto dal/dai soggetto/i indicato/i nel progetto di massima allegato all'offerta in sede di gara, puntualmente e con continuità, senza possibilità di sostituzioni del soggetto stesso nel corso del rapporto contrattuale, salvo nel caso che cessi il rapporto di dipendenza fra l'incaricato e la società di brokeraggio.

Il rapporto contrattuale con il broker non riveste il carattere di esclusività ed inoltre sarà facoltà dell'Ente svolgere, anche in autonomia, ricerche di mercato contattando direttamente le compagnie assicurative.

24. RESPONSABILITA'

Il Broker risponderà pienamente per danni a persone e/o cose che possano derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali e/o imputabili ad esso o ai suoi dipendenti e dei quali danni siano chiamati a rispondere il Comune di MONCALIERI, che si intende sollevato ed indenne da ogni pretesa.

Il Comune di MONCALIERI ha diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, nei termini previsti dal D. Lgs 209/2005 ed imputabili a negligenze, errori ed omissioni del Broker.

A tal fine il Broker dovrà essere in possesso a pena di risoluzione contrattuale, della polizza di responsabilità civile per negligenze ed errori professionali come previsto dal D.Lgs 209/2005 e successive modifiche, con un massimale che non potrà essere inferiore a €1.500.000,00.

La polizza suddetta dovrà essere esibita in copia.

24. MODIFICHE

Nessuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo e formale, rispetto agli obblighi precedentemente assunti dall'Ente, potrà essere eseguita dal Broker senza preventiva autorizzazione scritta dell'Ente.

La sottoscrizione delle polizze, così come la formulazione delle disdette, nonché il pagamento delle rate di premio rimangono di esclusiva competenza dell'Ente.

25. OBBLIGHI E PREROGATIVE DELL'ENTE

L'Ente si impegna a:

- non stipulare o variare alcuna polizza senza la consulenza e l'intermediazione del broker;
- inserire in ciascun capitolato speciale d'appalto la provvigione da remunerare al broker incaricato per il tramite delle Compagnie di Assicurazione;
- prescrivere alle compagnie, in occasione del bando di gara, l'inserimento in polizza della "clausola broker" del tipo: *"Il Comune dichiara e la Compagnia ne prende atto per accettazione, che*

l'incarico di gestione del contratto assicurativo e delle relative polizze è affidato al broker, il quale è deputato a tenere i rapporti inerenti lo stesso per conto dell'Ente";

- effettuare il pagamento dei premi al broker entro i termini contrattualmente previsti dalle polizze;
- fornire al broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti ed i documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità ed obblighi riguardanti l'incarico.

Restano in esclusiva competenza del Comune:

- la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal Broker;
- la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare;
- l'adozione degli atti amministrativi e l'approvazione dei capitolati speciali da utilizzare per l'appalto delle coperture assicurative di cui necessita l'Ente;
- la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri.

26. INADEMPIENZE E PENALI

Ad integrazione di quanto già indicato al precedente articolo 8., si riporta di seguito una casistica di inadempienze, da intendersi esemplificativa e non esaustiva, che di norma comportano l'applicazione di una sanzione.

1) consegna atti di gara e assicurativi in ritardo rispetto ai trenta giorni dalla richiesta dell'ente aggiudicatore o rispetto al diverso termine concordato in caso di procedura d'urgenza;

- Euro 50,00 per ogni giorni di ritardo fino a cinque giorni;
- Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo dal sesto al decimo giorno;
- Euro 200,00 per ogni giorno di ritardo dall'undicesimo giorno al trentesimo. Trascorso tale termine il committente potrà risolvere il contratto.

2) mancata comunicazione di chiarimenti richiesti con qualsiasi mezzo dai committenti (lettera, fax, e-mail....) entro cinque giorni o entro termine superiore indicato dal committente:

- Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo.

Si precisa inoltre che quanto offerto nel progetto tecnico dal concorrente aggiudicatario costituirà obbligo contrattuale, e, pertanto, in caso di inadempienza verrà comminata una penale pari ad Euro 100,00 per ogni inadempimento riscontrato per ogni giorno di ritardo, ed intimata l'esecuzione delle prestazioni dovute entro il termine di giorni 5 lavorativi dalla richiesta.

L'inadempimento sarà contestato formalmente con le modalità sopra previste.

La penalità potrà essere ridotta ed eventualmente revocata nel caso in cui, entro il termine di 10 giorni di cui al precedente articolo 8:

- il Broker esegua con buon esito le prestazioni contestate;

- il Broker invii all'Ente congrue e documentate controdeduzioni in relazione alle inadempienze contestate.

Per il recupero delle penali l'Ente potrà rivalersi mediante trattenute, sugli eventuali crediti del prestatore di servizi, ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale, che in tal caso dovrà essere immediatamente integrato.

27. ESECUZIONE IN DANNO

Qualora il broker non esegua, in tutto o in parte, la prestazione oggetto dell'appalto con le modalità ed entro i termini previsti dal presente Capitolato, l'Amministrazione potrà ordinare ad altro operatore l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso con addebito dei relativi costi e dei danni eventualmente subiti dall'Ente appaltante.

Per il recupero delle maggior spese, il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali l'Ente potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti del prestatore di servizi, ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale, che in tal caso dovrà essere immediatamente integrato.

Ottobre, 2013